



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dr. GEREMIA CASABURI	Presidente, rel.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO	Consigliere.
Dr. BIAGIO CIMINI	Consigliere.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2819/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 aprile 2026, con ad oggetto: sentenza del Tribunale di Roma n. 15741/2020 e vertente tra

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lo Calzo
- Appellante -

E

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cugini
- Appellato -

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che:

- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo *Controparte_2* convenne in giudizio *Parte_1*, deducendo l'autonomia giuridica e amministrativa delle proprie sedi territoriali rispetto all'organizzazione nazionale. La controversia trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da *Contr* per il pagamento di somme asseritamente dovute da *Contr* in forza di un accordo di collaborazione relativo ad attività sindacali e di assistenza (raccolta di deleghe sindacali e gestione delle domande di disoccupazione agricola). In sede di opposizione, *Contr* spose che l'accordo di collaborazione richiamato dalla controparte era stato stipulato con un soggetto diverso da *Parte_1* e che dalla documentazione prodotta non emergeva l'identità giuridica tra le diverse associazioni menzionate;
- Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando come non fosse stato depositato alcun documento idoneo a dimostrare la soggettività giuridica della parte opposta né la sua legittimazione attiva. Osservò che la documentazione prodotta non consentiva di ricondurre i rapporti dedotti in giudizio al soggetto ingiungente, risultando invece

riferibile all'articolazione provinciale ^{Contr} i Nuoro, dotata di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Evidenziò, pertanto, come l'attività svolta fosse riconducibile esclusivamente alla struttura territoriale di ^{Contr} non in capo alla parte opposta, la cui identità e titolarità del credito non furono provate. Concluse quindi per la revoca integrale del decreto ingiuntivo e per la condanna della parte opposta alle spese di lite;

- propose appello l *Parte_1* per i motivi di seguito scrutinati;
- si costituì in giudizio l *Controparte_1* eccependo l'infondatezza del gravame e insistendo per la reiezione dello stesso;
- all'esito dell'udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., del 7 aprile 2026, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione;

Ritenuto che:

- l'appellante articola una serie di censure che possono essere congiuntamente esaminate in virtù della loro stretta connessione;
- con il primo motivo di appello deduce che il Tribunale abbia erroneamente escluso la soggettività giuridica e la legittimazione attiva di *Parte_1*, non considerando che essa costituisce la prosecuzione del medesimo soggetto originariamente denominato *Controparte_4* [...], poi *Controparte_5*, con invariata partita IVA e codice fiscale;
- con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia falsamente ritenuto che l'accordo di collaborazione fosse stato concluso con un soggetto diverso, sostenendo invece che il rapporto intercorre direttamente tra *CP_6* e l'attuale [...]
Parte_1, quale articolazione territoriale interna dell'organizzazione;
- con il terzo motivo rappresenta che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale risulta contraddittoria, avendo lo stesso giudice riconosciuto lo svolgimento delle attività oggetto di causa da parte della sede provinciale ^{Contr} i Nuoro, senza considerare che tale sede coincide con l'odierna appellante;
- con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti, i quali erano diretti a dimostrare l'identità soggettiva tra [...]
CP_7 e *Parte_1*, nonché l'attività effettivamente svolta e l'entità del credito;
- con il quinto motivo lamenta ancora che la sentenza impugnata abbia omissso di considerare i pagamenti parziali effettuati da ^{Contr} i rapporti economici intercorsi tra le parti, con conseguente errata esclusione di un indebito arricchimento in favore dell'opposta a fronte di prestazioni non integralmente remunerate;
- i motivi sono infondati;
- per granitica giurisprudenza di legittimità, la titolarità attiva del credito costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere provata da chi agisce in giudizio, non essendo sufficiente la mera allegazione del credito o il possesso della relativa documentazione. Tale onere della prova non può essere trasferito sul debitore, il quale non è tenuto ad individuare il soggetto effettivamente legittimato alla pretesa (si vedano da ultimo Cass. nn. 23834 e 23849 del 25 agosto 2025);
- giova altresì premettere che l'art. 42-bis c.c. consente alle associazioni di procedere a operazioni di trasformazione, disciplinandone gli effetti sul piano della successione patrimoniale e della pubblicità nei registri competenti. La norma, pur collocata nell'ambito degli enti non societari, richiama espressamente il principio di continuità di cui all'art. 2498 c.c., rendendo applicabile anche alle associazioni il principio secondo cui la trasformazione non ha natura estintiva, ma costituisce una vicenda meramente evolutiva dell'ente. Ne consegue che l'associazione trasformata conserva la propria identità soggettiva, prosegue senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, già facenti capo all'ente originario e non dà luogo alla creazione di un nuovo centro di imputazione di diritti e obblighi, ma a un semplice mutamento dell'assetto organizzativo. Tale effetto di continuità, sul piano procedimentale, richiede il rispetto del procedimento di cui agli artt. 2499 e ss. c.c., con specifico riferimento all'art. 2500 c.c., secondo cui

la trasformazione è soggetta alla disciplina del tipo adottato quanto alla forma dell'atto e agli adempimenti pubblicitari. Pertanto, anche quando la trasformazione riguarda un'associazione, l'atto deve essere redatto e pubblicizzato secondo le regole proprie dell'ente risultante, restando ferma, sul piano sostanziale, la continuità dell'ente trasformato;

- venendo al caso di specie, in applicazione dei suesposti principi, questa Corte non può che rilevare come l'onere probatorio concernente la legittimazione dell'appellante alla riscossione del credito non sia stato assolto;

- la prospettazione secondo cui l'odierna appellante costituirebbe la mera prosecuzione del soggetto originariamente denominato *Controparte_4* non trova riscontro nella documentazione versata in atti. In particolare, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla parte appellante (segnatamente lo statuto dell'*Cont* e il verbale di assemblea straordinaria del 30 agosto 2011) non emerge il rispetto della disciplina sopra richiamata tale da consentire la prosecuzione dei rapporti giuridici facenti capo a soggetti formalmente distinti. Mancano, infatti, elementi univoci idonei a comprovare una successione o trasformazione conforme alle forme e agli effetti previsti dall'ordinamento, né risulta documentalmente dimostrata la riconducibilità dei diversi enti evocati a un medesimo centro di imputazione giuridica;

- in ogni caso, il dato dirimente emerge dall'esame dell'accordo posto a fondamento della pretesa (all. 1 fascicolo monitorio), che risulta infatti sottoscritto con *Parte_1* con sede in Nuoro, Via Aosta n. 1, cod. fisc. *P.IVA_1*, e non con *Parte_1*, con sede in Nuoro, Via Toscana n. 31, cod. fisc. *P.IVA_2*. Tale circostanza, di per sé assorbente, esclude che l'odierna appellante possa essere considerata parte del rapporto contrattuale invocato, non essendo neppure menzionata nell'accordo;

- né risulta in alcun modo provata l'identità soggettiva tra l'articolazione provinciale dell'*Contr* i Nuoro, alla quale sono riferibili le prestazioni poste a fondamento del credito azionato, e l'odierno ente appellante. Tale articolazione territoriale costituisce, infatti, un organismo autonomo che, come correttamente rilevato dal primo giudice e come si evince dallo statuto dell'*Contr* doc. 3 del fascicolo di parte opponente in primo grado), è dotato di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. In coerenza con tale assetto, la documentazione prodotta dall'opponente in primo grado (in particolare i docc. nn. 8 e 9) attiene a una serie di spettanze riconducibili proprio all'attività svolta dalla sede provinciale *Contr* i Nuoro, sicché le prestazioni in questione non possono essere imputate a un diverso soggetto. Ne consegue che non è configurabile alcun indebito arricchimento;

- vanno parimenti respinte le richieste istruttorie, che assumerebbero qui una portata inammissibilmente esplorativa;

- così integralmente respinto l'appello e venendo alla statuizione sulle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.

P.Q.M

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese, che liquida in euro 7.000,00 oltre competenze di legge; sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002.

Roma, data del deposito

Il Presidente (dr. G. Casaburi)